



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

REGOLAMENTO

Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – FIAMME ORO

ART. 1

Gruppi Sportivi della “Polizia di Stato – Fiamme Oro”

Il presente Regolamento integra quanto disciplinato nello Statuto dei Gruppi Sportivi della “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, di seguito denominati Gruppi Sportivi.

ART. 2

Organo Centrale

L'organizzazione generale e la direzione a livello nazionale delle attività dei Gruppi Sportivi sono curate dall'Ufficio Coordinamento Attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, di seguito denominato U.C.A.G.S., Ufficio istituito nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L'U.C.A.G.S. tiene i necessari collegamenti con il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali e gli altri organismi sportivi, nazionali ed internazionali, per quanto attiene le materie di competenza e l'attuazione delle finalità indicate nello Statuto.

Tale Ufficio dipartimentale è chiamato altresì ad emanare le linee e gli indirizzi generali per l'attuazione degli scopi indicati negli articoli 1 e 2 dello Statuto Fiamme Oro.

ART. 3

Settori Sportivi e Centri Nazionali Fiamme Oro

I Gruppi Sportivi sono articolati in Settori, in cui sono inserite le varie discipline sportive praticate nelle Fiamme Oro, raggruppati in Centri Nazionali Fiamme Oro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nei Centri Nazionali Fiamme Oro sono costituite altresì le relative Sezioni giovanili che svolgono la loro attività presso i medesimi Centri Nazionali ovvero in strutture sportive pubbliche o ubicate in Uffici/Reparti della Polizia di Stato.

I Centri Nazionali – ove presta servizio tutto il personale assegnato ai Gruppi Sportivi - risiedono nell'ambito di Questure, Reparti e/o Uffici territoriali della Polizia di Stato, da cui dipendono per l'intera gestione amministrativa del personale Fiamme Oro in essi operante.

Tali Uffici forniscono il supporto logistico alle attività delle Fiamme Oro con riferimento alle seguenti attività:

affari generali del personale; organizzazione dei servizi interni ed esterni collegati alle attività istituzionali delle Fiamme Oro; rapporti sindacali; disciplina; assistenza ed attività sociali; amministrazione e contabilità; archivio.

All'espletamento delle attività di carattere logistico provvede, quale unità organica di supporto, personale in forza alle Questure, Reparto e/o Uffici ove sono incardinati detti Centri Nazionali.

I Centri Nazionali Fiamme Oro ovvero il personale in essi incardinato, dipendono funzionalmente dall'U.C.A.G.S. che ne gestisce l'attività sportiva, coordinandola a livello nazionale, secondo le modalità previste dallo Statuto dei Gruppi Sportivi e dal presente Regolamento.

ART. 4 Presidente

Il Presidente dei Gruppi Sportivi è il Direttore dell'U.C.A.G.S. che ha la rappresentanza legale e processuale dei Gruppi Sportivi, cura i rapporti con il C.O.N.I., le Federazioni e gli organismi nazionali ed internazionali, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, provvede all'espletamento delle attività contabili di cui al Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 6 marzo 1997, nomina i coordinatori di settore ed il personale tecnico dei Gruppi Sportivi, su proposta motivata dei Dirigenti ovvero dei preposti ai Centri Nazionali Fiamme Oro.

Il Presidente può delegare per ogni attività i Vice Presidenti vicari la cui carica è assunta dal Dirigente degli Uffici ove sono incardinati i Centri Nazionali Fiamme Oro, o da un suo preposto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 5 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, di cui all'articolo 6 dello Statuto, è convocato dal Presidente almeno ogni bimestre, e fornisce ogni utile informazione per la programmazione dell'attività sportiva, del funzionamento dei Settori, dell'amministrazione dei Centri Nazionali nonché per il conferimento delle nomine delle varie figure previste dal presente regolamento. Le funzioni di segretario sono assolte da uno dei due Direttori di Sezione dell'U.C.A.G.S..

ART. 6 Composizione dei Settori

I Settori dei Gruppi Sportivi, di seguito denominati Settori, sono articolati in più discipline sportive e sono formati da personale, dei ruoli della Polizia di Stato, che ricopre le seguenti cariche:

- un coordinatore di Settore;
- un direttore tecnico per ciascuna disciplina sportiva;
- atleti dichiarati di interesse nazionale dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali, ed arruolati o aggregati in forza di quanto disposto dal D.P.R. 29 dicembre 2003, 393;
- tecnici sportivi, in possesso delle relative abilitazioni rilasciate dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali, in numero strettamente necessario alle esigenze di ciascuno di essi, delle relative Sezioni giovanili e delle strutture sportive gestite direttamente dai Gruppi Sportivi.

Il menzionato personale è assegnato dall'U.C.A.G.S., su proposta del competente Centro Nazionale.

Il Settore può prevedere anche la Sezione dedicata agli atleti paralimpici tesserati in forza della convenzione con il Comitato Italiano Paralimpico. L'attività degli atleti paralimpici, con particolare riferimento agli allenamenti e alla partecipazione a manifestazioni sportive, viene disciplinata dalla Convenzione con il Comitato Italiano Paralimpico.

In caso di soppressione dei Settori, delle discipline o delle Sezioni giovanili, di cui all'articolo 5 dello Statuto, tutto il personale colà operante, viene restituito al servizio ordinario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 7 Organico

L'organico degli atleti di ciascun Settore dei Gruppi Sportivi viene annualmente aggiornato dall'U.C.A.G.S. sulla base dell'art. 8 del D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393.

Alla fine di ogni quadriennio olimpico, l'U.C.A.G.S. aggiorna, altresì, l'organico degli staff tecnici (Coordinatore, Direttore Tecnico e Tecnico sportivo) sulla base: dei risultati conseguiti nel corso del quadriennio, della qualità degli eventuali arruolamenti effettuati, della qualità del parco atleti presenti in organico, dell'efficienza del turn over degli atleti effettuato nel quadriennio, della costituzione di Sezioni giovanili e del loro andamento.

Ogni due anni, l'U.C.A.G.S. provvederà, con l'ausilio dei Centri Nazionali, ad una valutazione dei risultati conseguiti dai vari Settori sportivi. Qualora dalla valutazione esperita si denoti un marcato andamento negativo dell'attività sportiva, in relazione ai parametri sopra indicati, l'aggiornamento dell'organico tecnico potrà essere anticipato prima della fine del quadriennio.

Al termine dei previsti corsi di formazione, gli atleti assunti attraverso le procedure concorsuali, di cui al D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393, vengono assegnati dalla competente Direzione Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, su proposta dell'U.C.A.G.S., ai Centri Nazionali Fiamme Oro.

Alle Fiamme Oro possono essere assegnati, previa segnalazione dei competenti Centri Nazionali, anche dipendenti della Polizia di Stato dichiarati atleti di interesse nazionale, dalle Federazioni Nazionali o dal C.O.N.I., ed in possesso di un curriculum sportivo che riporti risultati di rilievo internazionale ovvero partecipazioni in rappresentative Azzurre. L'assegnazione definitiva alle Fiamme Oro può essere preceduta da periodi di aggregazione.

ART. 8 Attività agonistica

L'attività agonistica dei Gruppi Sportivi viene svolta obbligatoriamente - anche ai fini del riconoscimento sportivo di cui all'art. 90, della Legge 289/2002, e del vigente Statuto CONI - sotto l'egida delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A tal fine, i Gruppi Sportivi si affiliano alle Federazioni Sportive Nazionali per la pratica agonistica delle discipline inserite nei vari Centri Nazionali. Per effettuare le affiliazioni alle Federazioni Sportive Nazionali, saranno utilizzate le seguenti cariche sociali: - Presidente (il Direttore dell'U.C.A.G.S.); - Vice Presidente vicario (il Dirigente dell'Ufficio o Reparto cui il settore ovvero la disciplina sono in forza o suo delegato); - Consiglieri - (i Direttori di Sezione dell'U.C.A.G.S. e laddove consentito dalle normative federali il coordinatore di settore, il direttore tecnico o il tecnico sulla scorta di riconosciute esperienze e conoscenze specialistiche nella disciplina interessata).

L'espletamento delle attività sportive da parte del personale inquadrato nei Gruppi Sportivi è considerato, per ogni effetto, servizio svolto per conto e nell'interesse dell'Amministrazione. In tal senso, ogni Centro Nazionale Fiamme Oro determina, attraverso accordi decentrati con le organizzazioni sindacali più rappresentative, i turni di servizio più confacenti alle esigenze di allenamento degli atleti, anche in deroga alle tipologie di servizio previste dal vigente Accordo Nazionale Quadro.

Gli atleti ed i tecnici assegnati o aggregati ai Settori dei Gruppi Sportivi possono essere autorizzati a non presenziare alle attività di servizio o a quelle previste dai corsi di formazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 24, D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, nonché della vigente Convezione Dipartimento della Pubblica Sicurezza - CONI.

ART. 9

Autorizzazioni

La partecipazione degli atleti a qualsiasi manifestazione sportiva, così come agli allenamenti individuali o collegiali ed a competizioni individuali o di squadra, a carattere nazionale od internazionale, richiesta dagli Enti sportivi (Federazioni, C.O.N.I., C.I.S.M. ecc..) è autorizzata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso il competente U.C.A.G.S.. Nel caso in cui la partecipazione comporti oneri per l'Amministrazione, l'autorizzazione sarà rilasciata sulla base delle disponibilità finanziarie.

La partecipazione del personale dei Gruppi Sportivi a manifestazioni che non siano legate a competizioni sportive, è altresì autorizzata dall'U.C.A.G.S., previa richiesta del competente Centro Nazionale, sempreché tale partecipazione sia in linea



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

con quanto disposto dal D.P.R. 24 aprile 1982, n.335, e dalle normative vigenti, per i dipendenti pubblici, in tema di incompatibilità.

ART. 10

Sede di allenamento

Gli atleti effettuano la necessaria preparazione nella sede del settore di appartenenza, sotto la guida dei propri tecnici, ovvero in allenamenti individuali o collegiali, ex art. 24 D.P.R. 393/95, programmati dalle Federazioni Sportive Nazionali o dal CONI.

Gli atleti possono essere autorizzati ad allenamenti in sede diversa da quella del settore di appartenenza purché la permanenza nella diversa sede di allenamento, sia effettuata senza oneri per l'Amministrazione della P.S. o, ove possibile, con l'utilizzo dei fondi CONI.

I tesserati dei Gruppi Sportivi fruiscono, in via prioritaria, di beni, mezzi e strutture dell'Amministrazione per l'espletamento dell'attività agonistica.

ART. 11

Figure preposte allo staff tecnico

In considerazione delle finalità ex articolo 1 e 2 dello Statuto Fiamme Oro, i Gruppi Sportivi annoverano tra i componenti dello staff tecnico:

1. Coordinatore di Settore;
2. Direttore tecnico;
3. Tecnico preposto al Settore ovvero alla disciplina sportiva;
4. Tecnico addetto alle attività delle Sezioni giovanili;
5. Tecnico preposto alle attività degli impianti sportivi gestiti dalle Fiamme Oro;
6. Preparatore fisico addetto ai Settori o agli impianti sportivi;
7. Medico sociale;
8. Fisioterapista.

Tali figure sono individuate tra gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, del personale che svolge attività tecnico – scientifica o tecnica, attinente ai servizi di polizia, e del personale che espleta attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia. Tali figure devono essere in possesso delle necessarie abilitazioni all'esercizio delle attività a cui sono preposti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I componenti dello staff tecnico vengono nominati dall'U.C.A.G.S. all'inizio di ogni quadriennio ed il loro organico è aggiornato secondo le modalità indicate dall'articolo 7 del presente regolamento. L'aggiornamento dell'organico può comportare, in analogia a quanto disposto per gli atleti, la restituzione ai servizi ordinari.

ART.12

Coordinatore di settore

Il Coordinatore di settore viene designato dall'U.C.A.G.S., su espressa e motivata richiesta del Centro Nazionale Fiamme Oro competente, in relazione alle comprovate esperienze e conoscenze maturate nelle discipline sportive facenti parte del Settore per cui viene richiesta la nomina, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, D.P.R. 24 aprile 1982, n.335, e dell'articolo 4, D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782.

Il coordinatore di Settore svolge i seguenti compiti:

- 1) mantiene tutti gli opportuni contatti con gli altri coordinatori di settore, i direttori tecnici, gli atleti e tecnici, Società sportive e pubblico in generale, organi e rappresentanti federali, giudici e arbitri sportivi, improntando i propri comportamenti alla massima correttezza;
- 2) è responsabile dell'andamento generale di tutti i tesserati del proprio Settore;
- 3) coordina le programmazioni delle attività agonistiche predisposte dai rispettivi direttori tecnici, sulla base dei calendari federali ed internazionali, tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione: l'elaborato, vistato dal Funzionario preposto all'ufficio sportivo del proprio Reparto, deve giungere all'U.C.A.G.S. per l'approvazione entro i termini prescritti;
- 4) deve far pervenire all'U.C.A.G.S. la richiesta delle relative autorizzazioni, vistata dal Funzionario preposto all'ufficio sportivo del proprio Reparto, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle gare;
- 5) deve comunicare settimanalmente le sedi, gli orari di allenamento e gli eventuali cambiamenti degli stessi al Funzionario preposto all'ufficio sportivo del proprio Reparto per il successivo inoltrare all'U.C.A.G.S.;
- 6) collabora con il Funzionario preposto all'ufficio sportivo del proprio Reparto nell'applicare le direttive dell'U.C.A.G.S., soprattutto in riferimento ai rapporti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

con i Comitati Regionali, le Società Sportive e con i genitori dei giovani tesserati con le "Fiamme Oro";

- 7) deve presentare trimestralmente la relazione sull'andamento del Settore al Funzionario preposto all'ufficio sportivo del proprio Reparto, per il successivo inoltro all'U.C.A.G.S.;
- 8) nella cura delle parti amministrative del Settore deve uniformarsi alle direttive dell'U.C.A.G.S., al quale deve trasmettere gerarchicamente e con congruo anticipo la relativa richiesta per l'approvazione preventiva di ogni spesa;
- 9) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di fornire ogni informazione utile sul settore di competenza.

ART. 13

Direttore tecnico

Il direttore tecnico viene designato dall'U.C.A.G.S., su espressa e motivata richiesta del Centro Nazionale Fiamme Oro competente, in relazione agli specifici titoli sportivi e professionali conseguiti e delle pregresse attività nell'ambito delle Fiamme Oro, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, D.P.R. 24 aprile 1982, n.335, e dell'articolo 4, D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782.

Il direttore tecnico svolge compiti che richiedono un'adeguata preparazione professionale e conoscenze specialistiche nella disciplina sportiva di cui è responsabile.

In particolare, il direttore tecnico ha i seguenti compiti:

- 1) mantiene tutti gli opportuni contatti con i coordinatori di settore, gli altri direttori tecnici, gli atleti e tecnici, Società sportive e pubblico in generale, organi e rappresentanti federali, giudici e arbitri sportivi, improntando i propri comportamenti alla massima correttezza;
- 2) predispone la programmazione delle attività agonistiche - sulla base dei calendari federali ed internazionali e tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione - consegnandola nelle scadenze previste al coordinatore di settore;
- 3) sovrintende agli allenamenti annotando sull'apposito registro eventuali assenze o ritardi nonché quant'altro degno di nota riguardanti tecnici ed atleti, per la successiva segnalazione al coordinatore di settore;
- 4) ha l'obbligo di indossare durante l'attività la tuta delle Fiamme Oro;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5) può essere autorizzato a partecipare a corsi d'aggiornamento o perfezionamento indetti dalle rispettive Federazioni, sulla base degli impegni di servizio e delle disponibilità finanziarie;
- 6) ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395 può essere autorizzato a collaborare con le Federazioni che ne facciano richiesta in previsione di gare Internazionali (Campionati del Mondo, Olimpiadi, Europei, ecc.) e/o di manifestazioni nazionali (allenamenti collegiali, ecc.) con oneri non a carico dell'Amministrazione della P.S. e conformemente alla normativa vigente sull'incompatibilità dei cumuli dei redditi;
- 7) quale responsabile della preparazione psicofisica e agonistica dei propri atleti negli allenamenti e nelle gare, cura il coordinamento delle attività degli atleti e dei tecnici e la selezione delle rappresentative per la disciplina sportiva di competenza;
- 8) aggiorna costantemente il coordinatore di settore sull'andamento della disciplina sportiva di competenza.

ART. 14

Tecnici sportivi

I tecnici sportivi - di cui ai punti 3,4 e 5, articolo 11 del presente regolamento - sono designati dall'U.C.A.G.S. su espressa e motivata richiesta del Centro Nazionale Fiamme Oro competente, in relazione agli specifici titoli sportivi e professionali conseguiti e delle pregresse attività nell'ambito delle Fiamme Oro.

I tecnici svolgono compiti che richiedono un'adeguata preparazione professionale e conoscenze specialistiche per le competenze che sono chiamati ad esercitare nell'ambito del settore sportivo, della Sezione giovanile o presso gli impianti sportivi ove sono assegnati.

Il tecnico - fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 24 aprile 1982, n.335 e dal D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782 - ha i seguenti compiti:

- 1) mantiene tutti gli opportuni contatti con i coordinatori di settore, i direttori tecnici, atleti e tecnici, Società sportive e pubblico in generale, organi e rappresentanti federali, giudici e arbitri sportivi, improntando i propri comportamenti alla massima correttezza;
- 2) fornisce al direttore tecnico ogni elemento utile per la programmazione dell'attività agonistica e della preparazione psico - fisica degli atleti;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3) conduce gli allenamenti secondo la programmazione fornita al coordinatore di settore dal direttore tecnico;
- 4) ha l'obbligo di indossare durante l'attività la tuta delle Fiamme Oro;
- 5) può essere autorizzato a partecipare a corsi di aggiornamento o perfezionamento indetti dalle rispettive Federazioni, sulla base degli impegni di servizio e delle disponibilità finanziarie;
- 6) ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395 può essere autorizzato a collaborare con le Federazioni che ne facciano richiesta in previsione di gare Internazionali (Campionati del Mondo, Olimpiadi, Europei, ecc.) e/o di manifestazioni nazionali (allenamenti collegiali, ecc.) con oneri non a carico dell'Amministrazione della P.S. e conformemente alla normativa vigente sulla incompatibilità dei cumuli dei redditi;
- 7) controlla che tutto il materiale sportivo in dotazione agli atleti sia sempre funzionante e conservato in buono stato;
- 8) gestisce, sotto il controllo del Centro Nazionale competente, le attività delle sezioni giovanili, curando il potenziamento tecnico dei giovani atleti nonché la funzione sociale che i Gruppi Sportivi sono chiamati ad assolvere ai sensi del vigente Statuto;
- 9) supportano le attività degli impianti sportivi gestiti direttamente dai Gruppi Sportivi, assolvendo anche alle funzioni di preparatore fisico;
- 10) può essere chiamato all'addestramento fisico del personale della Polizia di Stato, in relazione alle finalità di cui al comma 2, articolo 1, dello Statuto Fiamme Oro.

ART. 15

Medico sociale e Fisioterapista

Il medico sociale ed il fisioterapista sono designati dall'U.C.A.G.S., con il parere della competente Direzione Centrale di Sanità.

Il medico sociale, specialista in medicina dello sport, appartenente al ruolo dei Medici della Polizia di Stato, anche in quiescenza, è il responsabile sanitario dei Gruppi Sportivi e cura la tutela sanitaria degli atleti.

Sotto le direttive dell'U.C.A.G.S. e con il supporto della Direzione Centrale di Sanità, il medico sociale promuove corsi di formazione ed aggiornamento per gli staff



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

tecnici dei Gruppi Sportivi. Partecipa all'organizzazione di tutte le iniziative necessarie all'attuazione degli scopi previsti dagli articoli 1 e 2 dello Statuto Fiamme Oro.

Il medico sociale ha il compito di vigilare sull'osservanza della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, mettendo in atto le iniziative necessarie per prevenire e combattere l'utilizzo di sostanze farmacologiche e le pratiche mediche considerate doping ai sensi della vigente normativa nazionale ed internazionale.

Per tali compiti, il medico sociale può avvalersi del supporto di altri medici appartenenti al ruolo dei Medici della Polizia di Stato, collocati presso gli Uffici in cui sono incardinati i Centri nazionali Fiamme Oro.

I fisioterapisti svolgono, presso i rispettivi Centri nazionali Fiamme Oro, i compiti di supporto agli staff tecnici, nella preparazione degli atleti. L'attività del fisioterapista è svolta sotto le direttive del medico sociale.

ART. 16

Preparatori fisici

I preparatori fisici tecnici sportivi sono designati dall'U.C.A.G.S. - su espressa e motivata richiesta del Centro nazionale Fiamme Oro - in relazione alle specifiche abilitazioni e titoli professionali conseguiti nonché alle pregresse attività svolte.

In particolare, il preparatore fisico, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, è laureato in Scienze Motorie e partecipa, in collaborazione con gli staff tecnici, alla preparazione fisica dell'atleta, programmando e realizzando allenamenti mirati che consentano, agli atleti, di raggiungere la condizione fisica adeguata al raggiungimento degli obiettivi sportivi fissati in accordo con gli staff tecnici. Cura altresì la prevenzione degli infortuni sotto la direzione del Medico sociale.

Collabora con gli staff tecnici, nell'organizzazione dei corsi di cui al punto 10) dell'articolo 13 del presente Regolamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 17

Atleta

L'atleta - fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 24 aprile 1982, n.335, dal D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782, dallo Statuto e dal presente Regolamento - ottempera a quanto segue:

- 1) mantiene con i coordinatori di settore, i direttori tecnici, gli atleti e tecnici, Società sportive e pubblico in generale, organi e rappresentanti federali, giudici e arbitri sportivi, comportamenti improntati alla massima correttezza;
- 2) partecipa agli allenamenti secondo la programmazione fornita al coordinatore di settore dal direttore tecnico;
- 3) ha l'obbligo di utilizzare, durante l'attività agonistica, il materiale consegnatogli dalle Fiamme Oro;
- 4) su disposizione dell'U.C.A.G.S. e del Centro nazionale Fiamme Oro di appartenenza, indossa la tuta di rappresentanza delle Fiamme Oro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;
- VISTO** l’Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- VISTO** il Regolamento di Servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed in particolare l’art.62, concernente le spese per l’attività sportiva;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’Interno 6 marzo 1997 recante il Regolamento per la gestione delle attività dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro – norme amministrativo – contabili;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’Interno 4 ottobre 2005 recanti le norme generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato, con particolare riferimento all’articolo 10;
- VISTO** il proprio decreto del 31 dicembre 2015, emanato in forza del predetto articolo 10, concernente le nuove Tabelle descrittive dei capi di vestiario e dei relativi accessori che compongono la divisa degli appartenenti alla Polizia di Stato;
- VISTO** il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, così come modificato dal successivo decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernenti il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
- VISTO** l’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cui i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro devono far riferimento per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica sotto l’egida del CONI ovvero delle Federazioni Sportive Nazionali;

JL



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il comma 19, art. 90, della medesima Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il vigente Protocollo tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed C.O.N.I.;
- RITENUTO** necessario emendare ovvero integrare il Regolamento esecutivo dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, approvato con proprio decreto del 30 giugno 1998, alla luce delle nuove esigenze e dei nuovi sviluppi che hanno riguardato le attività dei citati Gruppi Sportivi nonché della sopraggiunta normativa in tema di diritto sportivo e di rapporti con il CONI e le Federazioni Sportive;
- RITENUTO** che l'attività sportiva è sempre più parte integrante dell'addestramento del personale - come elemento di formazione professionale, di tutela della salute e sviluppo dell'impegno sociale - nonché strumento particolarmente significativo per l'accrescimento del prestigio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e per la conservazione del patrimonio sportivo nazionale;
- CONSIDERATO** che il mantenimento e la promozione dell'attività sportiva a livello agonistico nell'ambito della Polizia di Stato avviene esclusivamente attraverso i Gruppi Sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro";

D E C R E T A

è approvato l'unito Regolamento sportivo esecutivo dello Statuto dei Gruppi Sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro, che forma parte integrante del presente decreto.

Roma, **2 GEN 2007**

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli